

# SENATO DELLA REPUBBLICA

X LEGISLATURA

---

## 8<sup>a</sup> COMMISSIONE PERMANENTE

(Lavori pubblici, comunicazioni)

---

### 78° RESOCONTO STENOGRAFICO

SEDUTA DI GIOVEDÌ 10 GENNAIO 1991

(Pomeridiana)

---

**Presidenza del Presidente BERNARDI**

#### INDICE

##### **Disegni di legge in sede deliberante**

«Interventi urgenti a favore del personale  
della Direzione generale dell'aviazione civile» (2552)

**(Discussione e rinvio)**

PRESIDENTE ..... Pag. 2, 3  
VISCA (DC), relatore alla Commissione ..... 2

---

---

*I lavori hanno inizio alle ore 11.*

#### **DISEGNI DI LEGGE IN SEDE DELIBERANTE**

##### **«Interventi urgenti a favore del personale della Direzione generale dell'aviazione civile» (2552)**

(Discussione e rinvio)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: «Interventi urgenti a favore del personale della Direzione generale dell'aviazione civile».

Prego il senatore Visca di riferire alla Commissione sul disegno di legge.

VISCA, *relatore alla Commissione*. Signor Presidente, con il presente disegno di legge si intendono risolvere alcuni problemi riguardanti il trattamento giuridico ed economico del personale che opera nella Direzione generale dell'aviazione civile, in attesa della riforma di tale Direzione, così come già si è provveduto per altri enti ed amministrazioni dello Stato.

All'articolo 1, comma 1, seguendo il dettato della legge n. 412 del 29 dicembre 1989, riconoscendo la professionalità del personale della Direzione Generale dell'aviazione civile, si prevede l'istituzione di un fondo di incentivazione che ne accresca la produttività al fine di assicurare il regolare svolgimento dei compiti istituzionali che hanno rilevanza determinante per la regolarità del traffico aereo. Tale fondo è pari a lire 4.376 milioni per ciascuno degli anni 1991, 1992 e 1993.

Da una ricognizione generale si può desumere che per il personale della Direzione generale dell'aviazione civile l'onere annuo può essere calcolato su sette livelli: dal terzo al nono livello interessa 1.099 unità; 5 a livello di ispettore generale; 33 a livello di primo dirigente; 18 a livello di dirigente superiore; 5 a livello di dirigente generale.

La spesa risulta essere di lire 3.992.120.000, a cui bisogna aggiungere lire 383.243.520 (che rappresentano il totale annuo del contributo dello Stato, pari al 9,60 per cento) e lire 636.480 per arrotondamento. Il totale risulta quindi pari a lire 4.376 milioni.

Al secondo comma dell'articolo 1, ai sensi della legge n. 93 del 29 marzo 1983, sono definiti in sede di contrattazione decentrata, per il personale appartenente alle qualifiche funzionali, i criteri, le misure e le modalità di corresponsione così come previsti al primo comma dello stesso articolo 1.

Al terzo comma dell'articolo 1 il Ministro dei trasporti, d'intesa con il Ministro per la funzione pubblica, tenuto conto dei criteri stabiliti dagli accordi, riserva una quota pari al 10 per cento del fondo di cui al comma 1 al personale con qualifiche dirigenziali e direttive del ruolo ad esaurimento.

Al quarto comma dell'articolo 1 si prevede che l'erogazione dello speciale compenso è estesa al personale di altre Amministrazioni dello Stato, anche con ordinamento autonomo, comunque in servizio presso il Ministero dei trasporti - Direzione generale dell'aviazione civile.

Al quinto comma dell'articolo 1 si prevede che il compenso di cui al comma 1 non è cumulabile con altri trattamenti che non abbiano carattere di generalità per gli impiegati dello Stato.

L'articolo 2 prevede, ai soli fini del trattamento di quiescenza, che al personale del Ministero dei trasporti-Direzione generale dell'aviazione civile siano applicate le disposizioni di cui all'articolo 2 della legge n. 302 del 13 luglio 1984. Tale determinazione prevede un onere annuo complessivo pari a lire 150 milioni. Infatti circa 700 unità operano negli aeroporti ed il loro servizio effettivo può calcolarsi mediamente in trenta anni. Valutando che annualmente esiste un esodo pari a circa venti dipendenti, l'aumento di servizio è quantificabile in dieci anni.

Ai fini della determinazione dell'onere sopra indicato, viene preso in considerazione il dipendente con trenta anni di servizio, avente una base pensionabile di lire 35.500.000, che matura una pensione dell'importo di lire 25.972.000 (lire 35.500.000×73,16 per cento).

Lo stesso dipendente, usufruendo dell'aumento convenzionale previsto dalla legge, che nella fattispecie è di dieci anni, matura una pensione di lire 33.512.000 (lire 35.500.000×94,40 per cento).

La differenza risulta essere di lire 7.540.000, che moltiplicata per venti unità è pari a lire 150.800.000.

L'articolo 3 prevede che le quote da corrispondere sono previste al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1991, per un importo pari a 4.526 milioni annue.

Signor Presidente, onorevoli colleghi, dopo aver sinteticamente illustrato l'entità degli oneri connessi a tale disposizione, nonchè le modalità di copertura finanziaria, mi riservo di fare ulteriori considerazioni dopo l'acquisizione dei prescritti pareri.

**PRESIDENTE.** Ringrazio il senatore Visca per la sua esposizione. Propongo di rinviare il seguito della discussione ad altra seduta. Non facendosi osservazioni, così rimane stabilito.

*I lavori terminano alle ore 16,45.*

---

**SERVIZIO DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI**

*Il Consigliere parlamentare preposto all'Ufficio centrale e dei resoconti stenografici*

**DOTI SSA MARISA NUDDA**